



**CITTÀ DI TERMINI IMERESE
PROVINCIA DI PALERMO**

**QUARTO SETTORE - FINANZE E BILANCIO
UFFICIO TRIBUTI**

Codice fiscale 87000370822 Partita I.V.A. 00211100821

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA
IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 09.10.2012



INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 – Soggetti passivi
- Art. 4 – Imponibile aree fabbricabili – Metodologia di calcolo
- Art. 5 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 6 – Abitazione principale
- Art. 7 – Esenzioni
- Art. 8 – Denunce
- Art. 9 – Versamenti
- Art. 10 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 11 – Accertamenti
- Art. 12 – Attività di controllo
- Art. 13 – Rimborsi
- Art. 14 – Contenzioso
- Art. 15 – Riscossione coattiva
- Art. 16 – Arrotondamenti
- Art. 17 – Norme di rinvio
- Art. 18 – Entrata in vigore



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di TERMINI IMERESE, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*",
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di TERMINI IMERESE, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,
2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:
 - **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
 - **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;



- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi seguenti del presente articolo.

Per i **fabbricati** iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e nelle categorie catastali **C/2**, **C/6** e **C/7**, con esclusione della categoria **A/10**;
- 140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C/3**, **C/4** e **C/5**;
- 80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**
- 80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10**
- 60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D**, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55** per i fabbricati classificati nella categoria **C/1**;

Per i **terreni agricoli**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a **135**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a **110**

Art. 3 –

Soggetti passivi

- Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi., *il titolare del diritto di abitazione quale coniuge assegnatario dell'immobile in caso di separazione legale, l'assegnatario di alloggi di cooperative edilizie a proprietà divisa, il titolare del diritto di abitazione quale coniuge superstita ai sensi dell'art. 540, comma 2, del Codice Civile, a condizione che continui ad abitare nell'immobile.*

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 –

Imponibile aree fabbricabili – Metodologia di calcolo

- Per le aree edificabili, individuate nel vigente strumento urbanistico generale (P.R.G.), il valore è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo della zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la eventuale costruzione ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- Per la determinazione del valore minimo da assumere per il calcolo dell'imposta, onde evitare l'azione di accertamento, il contribuente può procedere applicando la seguente formula per coefficienti moltiplicatori:

$$VVA = SA \times VC \times Ka \times Kb \times Kc \times Kd \times Ke \times Kf$$



dove:

VVA = valore venale dell'area

SA = Superficie dell'area edificabile (mq.)

VC = Valore convenzionale dell'area edificabile, pari ad € 0,00052 al metro quadrato

Ka = coefficiente di edificabilità dell'area

Kb = coefficiente relativo alla condizione edificatoria dell'area

Kc = coefficiente relativo alla giacitura dell'area;

Kd = coefficiente relativo all'ubicazione

Ke = coefficiente relativo alla consistenza del terredno di sedime

Kf = coefficiente correlato alla destinazione d'uso consentita

ove:

Ka – Coefficiente di edificabilità dell'area

Con indice di edificabilità	Oltre 5,01	Mc/Mq.	150,00
Con indice di edificabilità	Compreso tra 5,00 e 2,51	Mc/Mq.	100,00
Con indice di edificabilità	Compreso tra 2,50 e 1,51	Mc/Mq.	75,00
Con indice di edificabilità	Compreso tra 1,50 e 0,76	Mc/Mq.	50,00
Con indice di edificabilità	Compreso tra 0,75 e 0,51	Mc/Mq.	40,00
Con indice di edificabilità	Compreso tra 0,50 e 0,31	Mc/Mq.	35,00
Con indice di edificabilità	Compreso tra 0,30 e 0,16	Mc/Mq.	30,00
Con indice di edificabilità	Compreso tra 0,15 e 0,10	Mc/Mq.	23,00
Con indice di edificabilità	Pari a 0,03	Mc/Mq.	10,00
Con indice di edificabilità	Inferiore a 0,03	Mc/Mq.	7,00
Aree soggette ad espropriazioni fino al compimento dei relativi atti di immissione			30,00
Aree residuali comunque inedificabili di fatto perché soggette a limitazioni diverse			4,00

Kb - coefficiente relativo alla condizione edificatoria dell'area

Edificazione diretta, non soggetta a P.L. e simili o già lottizzati	5,000
Edificazione soggetta a Piani di Lottizzazione e simili	1,750
Aree soggette ad esproprio e/o inedificabili per il soggetto passivo	1,500

Kc - coefficiente relativo alla giacitura dell'area

Terreno pianeggiante	5,000
Terreno collinare	4,950

Kd - coefficiente relativo all'ubicazione

Centri edificati	5,000
Zona industriale - Artigianale – Direzionale	4,600
Zone di completamento ed espansione abitato	4,850
Zone di villeggiatura – Turistica – Alberghiera	4,500
Restanti Zone comprese quelle di Floriopoli	2,500

Ke - coefficiente relativo alla consistenza del terreno di sedime

Terreno di buona consistenza	5,000
Terreno di scadente consistenza	4,900

Kf - coefficiente correlato alla destinazione d'uso consentita

Destinazione Residenziale	5,000
Destinazione Direzionale – Commerciale – Artigianale – Industriale	4,750
Destinazione Industriale-Artigianale sottoposti a vicolo della Soprintendenza	1,500
Destinazione Turistico – Alberghiera	4,500
Con finalità di interesse pubblico	4,250
Destinazione agrituristica	4,000
Verde agricolo	3,000
Altra e diversa destinazione	2,500

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero, così come statuito dal comma 6 dell'art. 5 del D.L.svo 504/92, la base imponibile, ai fini della determinazione dell'imposta, potrà essere calcolata applicando la metodologia di cui al comma precedente.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori superiori a quelli come sopra predeterminati, non si farà luogo ad accertamento, né al rimborso per differenza d'imposta.
5. Il Comune, comunque, potrà ritenere congruo un diverso valore, determinato sulla base di elementi nuovi e non presi in considerazione, se comprovato da una perizia extragiudiziaria redatta da un tecnico abilitato e comunque non inferiore al 75% del valore come determinato dall'applicazione dei superiori coefficienti.
6. Qualora il valore venale in comune commercio di un'area fabbricabile, indicato nel rogito notarile o in altri atti, pubblici o privati, di trasferimento o di costituzione di diritti reali, risultasse maggiore di quello come innanzi determinabile, l'imposta dovrà essere calcolata, nei successivi periodi, sul valore ivi indicato nel rogito o in altri atti pubblici o privati.
7. Periodicamente il Consiglio Comunale potrà aggiornare il valore convenzionale (VC) al metro quadrato al fine di *attualizzare il valore venale minimo da assumere per il calcolo dell'imposta.*

Art. 5

Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote d'imposta sono determinate secondo il seguente schema e hanno validità a partire dal 01.01.2012 e per gli esercizi successivi salva variazione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TIPOLOGIA OGGETTO IMP.	aliquote (per mille)
ALTRI FABBRICATI	7,6 ‰
AB PRINCIPALE	4,00 ‰
PERTINENZE UNA PER CIASCUNA CATEGORIA	4,00 ‰
AREE EDIFICABILI	7,6 ‰
TERRENI AGRICOLI	7,6 ‰
FABBRICATI RURALI di cui all'art. 9, comma 3 bis del d.l. 557/93	2,0 ‰



Le detrazioni per abitazione principale e per i figli coabitanti di età inferiore ai 26 sono quelle previste dalla normativa vigente di riferimento e precisamente

- € 200,00 per l'abitazione principale all'anno. Per usufruire della detrazione per abitazione principale il soggetto passivo deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente;

- € 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni. In questo caso il tetto massimo è di € 400,00. Questa maggiore detrazione è prevista solo per il 2012 ed il 2013;

L'importo della detrazione e della maggiore detrazione è rapportato al periodo dell'anno in cui protrae la destinazione di abitazione principale e la convivenza del figlio

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 6 Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore risiede anagraficamente e, contestualmente, vi dimora abitualmente.
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà divisa;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - d) abitazione assegnata dal giudice a seguito di separazione legale anche se non di proprietà.
 - e) abitazione del coniuge superstite
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
 - **aliquota ridotta per abitazione principale**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale
 - **detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), ed e); l'ammontare della detrazione è determinata nella misura della legge di riferimento, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale
5. E' applicata l'aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
6. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuino ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze
7. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.



Art. 7 Esenzioni

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore
2. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4-12-1997, n. 460, è disposta l'esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) purchè dimostrino che gli stessi immobili siano utilizzati per i fini propri istituzionali.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 Denunce

1. L'art. 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l'obbligo di presentare la dichiarazione **entro 90 giorni** dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell'imposta.
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012
2. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
4. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta

Art. 9 Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di TERMINI IMERESE, corrispondente a L 112 e, comunque, secondo le relative istruzioni ministeriali.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 (cinque/00) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo
4. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta;
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
6. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari



alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

7. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

Art. 10

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. In caso di differimento dei termini di versamento oltre i sei mesi, la Giunta Municipale può prevedere il pagamento degli interessi nella misura del tasso di interesse legale come fissato dal C.C.

Art. 11

Accertamenti

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente

Art. 12

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate al netto di sanzioni ed interessi, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

(1) L'applicazione della previsione di cui al presente comma comunque rimane subordinata ai dettami della normativa di riferimento vigente pro tempore.

(1) emendamento



5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 13 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 14 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546 e ss.ii. e mm. che disciplina il processo tributario.

Art. 15 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 16 Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D. L. n-201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.



Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012

CITTÀ DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

IV SETTORE - FINANZE E BILANCIO



Codice fiscale 87000370822

Partita I.V.A. 00211100821

N° 45026

di protocollo- 4° SETTORE

Risposta a nota N°

Del

il 04 OTT. 2012

Ufficio/Reparto

Oggetto: EMENDAMENTO REGOLAMENTO IMU

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
→ AL SIG. SEGRETARIO GEN.LE
LORO SEDI

Si trasmette l'unito emendamento da apportare all'art. 12 comma 4 del regolamento IMU che andrà in Consiglio Comunale nella seduta dell'8/10/2012.

Distinti saluti

IL FUNZIONARIO IMU
(*Mag. Emilia Insalaco*)

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
(*Dott. Francesco Liuni*)



At. In consiglio comunale

F. 18

oppure

alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

7. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

Art. 10

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. In caso di differimento dei termini di versamento oltre i sei mesi, la Giunta Municipale può prevedere il pagamento degli interessi nella misura del tasso di interesse legale come fissato dal C.C.

Art. 11

Accertamenti

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente

Art. 12

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate al netto di sanzioni ed interessi, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

(1) L'applicazione della previsione di cui al presente comma comunque rimane subordinata ai dettami della normativa di riferimento vigente pro tempore.

(1) emendamento